

---

**TRIBUNALE COLLEGIALE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**Avviso di pubblicazione – notifica per pubblici proclami**

**Sez. Lavoro – Giudizio di reclamo RG Lav. n.692/2023 (contro ordinanza emessa a definizione del giudizio cautelare RG. Lav. n.166/2023)**

Nell'interesse del **Sig. Prof. Silvio Pantano**, cod. fisc. PNDSLV95S16I874O, nato a Soveria Mannelli (Cz) il 16.11.1995, residente in San Mango D'Aquino, alla via Panoramica, n.6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Stella (cod. fisc. STLGPP92C18M208N) e Bruno Famularo (cod. fisc. FMLBRN76E23M208Y), con domicilio eletto presso lo studio di entrambi, sito in Lamezia Terme, via Ettore e Ruggiero De' Medici, n.31

**OGGETTO: Avviso di pubblicazione per notificazione ex art.151 c.p.c disposta dal Tribunale di Reggio nell'Emilia (R.G. Lav. n.692/2023).**

Con decreto del 11 luglio 2023 il Tribunale di Reggio nell'Emilia, sez. lavoro (R.G. Lav n.692/2023), in persona della Giudice designato, Dott.ssa Silvia Cavallari, **ha autorizzato ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c la notificazione del reclamo depositato dal Sig. Pantano Silvio** (controparti Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – USR Emilia Romagna Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia; Istituto Superiore A. Zanelli di Reggio Emilia; Sig. Prof Francesco Giovanni e tutti i controinteressati genericamente indicati del ricorso), **nonché del decreto di fissazione dell'udienza del 27 luglio 2023**, a tutti i potenziali controinteressati, **con pubblicazione del presente avviso, dell'elenco dei potenziali interessati, del reclamo e del decreto suddetti**, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché nei siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – USR Emilia Romagna Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, nello spazio a tal fine dedicato.

La presente pubblicazione viene eseguita in attuazione del qui accluso decreto del 11 luglio 2023, emesso dal Tribunale di Reggio nell'Emilia, sez. lavoro, R.G. Lav. 692/2023, a firma del Giudice Dott. Francesco Parisoli.

I motivi del reclamo sono qui di seguito riassunti e trascritti:

“

**SI PROPONE RECLAMO AVVERSO**

L'ordinanza cautelare di rigetto, emessa a definizione del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Reggio nell'Emilia, sezione lavoro, recante RG Lav n.166/2023, a firma del Giudice del lavoro Dott.ssa Silvia Cavallari (all.2).

### **PER LA DISAPPLICAZIONE**

- dell' O.M. n. 112/2022 recante “Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nella parte in cui si presentano elusivi ed inosservanti del giudicato formatosi tra le parti, nonché illegittimi e lesivi della posizione di parte ricorrente (all.2, fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023);
- del Provvedimento del 23/12/2022 asseritamente reso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Reggio Emilia, Registro Ufficiale n. 0013785, ad oggi mai comunicato all'odierno ricorrente, richiamato nel consequenziale atto di annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto PANTANO SILVIO;
- del provvedimento Prot. n. 81 del 04/01/2023 avente ad oggetto “Annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto con PANTANO SILVIO”, reso dall'Istituto Superiore "A. ZANELLI" di Reggio Nell'Emilia - REIS00900L (all.3 fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023);

### **PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO**

- del diritto del ricorrente ad essere inserito in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i propri titoli di studio danno accesso, con accertamento del possesso del titolo idoneo costituito dal diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, ovvero in subordine del diritto del ricorrente ad essere inserito in II Fascia delle GPS e contestualmente in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i propri titoli di studio danno comunque accesso;
- del diritto del ricorrente ad essere reintegrato sul posto di lavoro all'interno dell'Istituto Superiore “A. ZANELLI”, sito in Reggio nell'Emilia, Via Fratelli Rosselli 41/1, Codice REIS00900L;
- del diritto del ricorrente a ottenere gli effetti giuridici ed economici sottesi all'atto di nomina di cui all'ufficio prot. n. 8562 del 30/08/2022, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, per il servizio prestato dal 01/09/2022 al 23/12/2022, e dal 23/12/2022 alla data del reintegro, sino al 30/06/2023, come da contratto individuale di lavoro siglato (all.4 fascicolo R.G. Lav. 166/2023).

### **MOTIVI DI IMPUGNAZIONE**

Ecco elencati i capi e punti dell'ordinanza oggetto di reclamo:

- erroneità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui, a pag. 5, ritiene che il ricorso vada respinto per **“mancanza del fumus boni iuris”**;
- erroneità ed illegittimità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui, sempre a pag.5, ritiene che **“la sentenza del Tribunale di Siena è irrilevante ai fini della decisione, in quanto attinente alla procedura di reclutamento tramite MAD, e non alle procedure di reclutamento tramite G.P.S., oggetto di causa... Nel citato giudizio, è stato solamente**

*accertato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, con priorità rispetto ad altri aspirati, in quanto in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU”;*

- erroneità dell’ordinanza cautelare, con palese travisamento dei fatti, nella parte in cui alle pag. 5- 6 veniva asserito che *“quanto all’eccezione relativa alla notifica del provvedimento di esclusione dalle GPS deve osservarsi che vi è stata la trasmissione all’indirizzo e-mail fornito dallo stesso ricorrente e che comunque l’esclusione è divenuta nota al ricorrente che la impugna in questa sede”;*

- erroneità dell’ordinanza cautelare, nella parte in cui richiamando il consolidato orientamento di questo Tribunale, il Giudice di prima istanza ribadiva come *“i 24 C.F.U costituiscano requisito per l’accesso a procedura concorsuale per posti di ruolo ma attualmente non vi è alcuna norma che riconosca ai suddetti crediti valenza di titolo abilitante”;*

- illegittimità dell’ordinanza cautelare, per **PALESE OMESSA PRONUNCIA**, con riguardo alla domanda n.4 rassegnata dal Pantano con il suo ricorso, **nella parte in cui il Giudice non disponeva il pacifico ed incontestato accoglimento della richiesta di reinserimento del ricorrente quantomeno nella seconda fascia delle G.P.S e nella terza delle G.I, per le classi di concorso per le classi di concorso “B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”, visto il possesso del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, che rendeva in ogni caso ammissibile la mera RETROCESSIONE di fascia, in luogo della surreale ESCLUSIONE intervenuta** (trattasi della conclusione di cui al punto 4, così formulata - *in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell’ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell’Istruzione e del Merito e nella specie all’U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento).*

### **TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO**

L’odierno reclamante Sig. Prof. Silvio Pantano *ut supra*, rappresentato e difeso, in riforma dell’ordinanza cautelare impugnata, emessa *ex artt.* 669-bis e 700 c.p.c. a definizione del giudizio R.G. Lav. 166/2023, tenutosi innanzi a codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 669-*terdecies* c.p.c. spiega il presente reclamo innanzi all’Ill.mo Tribunale Collegiale di Reggio nell’Emilia, affinché lo stesso, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, con provvedimento reso *inaudita altera parte* o, non ricorrendone i presupposti, previa fissazione di apposita udienza, così pronunciarsi:

**1.- in via principale**, previa disapplicazione dell’ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per violazione e/o elusione del giudicato scaturente dalla sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

**2.- in via subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per tutti i vizi di legittimità rilevati al punto 2, lett.b) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

**3.- in via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa disapplicazione provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023, per illegittimità del secondo (atto consequenziale), attesa l'omessa notifica del primo (atto presupposto) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere reinserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne il reinserimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia, finché non intervenga altro, eventuale, provvedimento di esclusione, da comunicare nelle forme di legge;

**4.- in via estremamente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento, atteso il possesso del titolo di studio e dei 24 C.F.U, in applicazione dell'art.3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n.112/2022;

**5 – in ogni caso**, emettere altresì qualsivoglia ulteriore provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, **da porre a carico dei soli resistenti principali (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Superiore “A. Zanelli” di Reggio Emilia ed esclusione dei controinteressati,**

notiziati comunque del ricorso, salva loro futura costituzione in giudizio), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, sia per la precedente fase che per l'odierno reclamo".

L'elenco dei controinteressati, da intendersi qui trascritto, è accluso alla presente, contenente i nominativi estratti dalle graduatorie scolastiche pubblicate per gli anni 2022-2024, così come è da intendersi integralmente trascritto il testo del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, anch'essi allegati al presente avviso.

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi della legge e della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, io sottoscritto Avv. Giuseppe Stella, in qualità di difensore del Sig. Prof. Silvio Pantano, attesto che le copie informatiche dei qui acclusi reclamo e decreto di fissazione udienza del 27.07.2023, di cui si chiede la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono conformi alle copie informatiche da cui sono state ricavate, tutte custoditi nel fascicolo telematico di cui al Tribunale di Reggio nell'Emilia R.G. Lav. n. 692/2023, dal quale sono state estratte.

Si richiede pertanto la pubblicazione del presente avviso, del reclamo, del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, dell'elenco dei controinteressati, come disposto dal Collegio presso il Tribunale di Reggio nell'Emilia.

Lamezia Terme, Reggio nell'Emilia, 12.07.2023

Avv. Giuseppe Stella